



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE

Rg. 1503 2021

Il giudice sciolti la riserva che precede;

Letta la relazione del professionista dott.ssa Curcio nella quale segnala il mancato pagamento di sette rate previste nel piano omologato, per cui chiede: - dichiararsi la cessazione degli effetti del piano e la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione; - nominare sé medesima quale liquidatore per motivi di economicità o in subordine altro professionista; - indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente (minimo vitale) secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) e quantificati nella relazione particolareggiata in € 586,04 mensili; - stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;

Rilevato che con decreto reso in data 9.1.2024 è stata fissata udienza per sentire i debitori ed i creditori in merito alla suddetta istanza;

Rilevato che il creditore FINO 2 si è opposto alla conversione chiedendo di poter riattivare la procedura esecutiva;

Rilevato che con istanza depositata in data 21.3.2024 i debitori nonché i garanti hanno aderito alla istanza di conversione del piano del consumatore nella procedura di liquidazione del patrimonio;

Ritenuto che nel caso trovi applicazione l'art 14 quater L 3/2012 secondo cui "Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore";

ritenuto che nel caso in esame si versi nell'ipotesi di cessazione per risoluzione di cui all'art. 14 bis comma 2 lett. b) atteso il mancato adempimento da parte dei debitori agli obblighi derivanti dal piano omologato;

ritenuto che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;

ritenuto che in considerazione della relazione depositata dal gestore e non contestata dai debitori non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni e sulla scorta dell'attestazione del gestore circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta che dunque consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;

ritenuto pertanto che la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;

ritenuto di non poter accogliere l'istanza del creditore di proseguire la procedura esecutiva immobiliare individuale peraltro tesa anch'essa alla liquidazione del patrimonio immobiliare, in considerazione della prevalenza delle disposizioni di cui alla legge. 3/12

PQM

Dichiara la conversione della procedura già aperta di piano del consumatore nella procedura di liquidazione dei beni dei ricorrenti



Nomina Liquidatore la dott.ssa Libera Curcio con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss.

Dispone che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive tra cui la procedura R.G.E.30/2017 pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata dinnanzi al G.E. Diana, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

Da atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

Da dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore, oltre quello interessato dalla procedura di liquidazione testè aperta

DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente nella misura indicata nella relazione particolareggiata, pari all'importo necessario al sostentamento

ORDINA che l'istante metta a disposizione del liquidatore la somma residua destinata al pagamento
MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al professionista nominato dei creditori

Torre Annunziata, 24/04/2024

Il giudice
dott. Valentina Vitulano

